

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 1866-A</sup>

---

## RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA  
E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA  
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(RELATORE STORCHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO  
(PELLA)

*nella seduta del 27 febbraio 1951*

---

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza  
sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952

---

*Presentata alla Presidenza il 9 agosto 1951*

---



ONOREVOLI COLLEGHI! — Per la quarta volta, nella ripresa della vita democratica del nostro paese, viene sottoposto all'approvazione della Camera il bilancio del Ministero del lavoro (1). Un bilancio che, come già avvenuto negli scorsi anni, trae assai meglio le sue indicazioni più notevoli e significative dall'esame delle finalità e dei compiti sociali che a mano a mano sono stati affidati al Dicastero cui si riferisce, che non dal puro confronto delle cifre e degli stanziamenti, ancora assai scarsi a dire il vero, che ne segnano, di anno in anno, i confini pressoché invalicabili.

Per questo riteniamo opportuno, prima ancora di procedere all'analisi dei dati che ci sono sottoposti, richiamare la comune attenzione su tali compiti e su tali finalità, nella fiducia e nella speranza di riuscire a dare nuova conferma della fondamentale importanza che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha oggi, ed avrà ancor più domani, nella vita del nostro paese.

Difatti, un paese che pone il lavoro a principio e fondamento delle proprie istituzioni; un paese che, come il nostro, ha questa inesauribile ricchezza di braccia e di menti, di energie e di capacità; un paese che, sulle vie della libertà e della democrazia, intende realizzare una più piena ed operante realtà di giustizia sociale, anche se tale impegno, e tale programma, non può non essere inteso se non come un impegno e un programma totale di Governo, pure sente, quasi per naturale disposizione, che il Ministero che al lavoro si intitola e dalla sua più efficace propulsione e tutela prende corpo e vita, anima e incitamento, deve necessariamente assumere, nel quadro generale della vita nazionale, un posto di primaria e particolare considerazione. Si tratta, infatti, di vedere il lavoro in tutti i momenti della sua concreta estrinsecazione: la forma-

zione e la preparazione, la scelta e l'avviamento, l'esercizio nella molteplicità dei suoi aspetti, la sospensione e la fine; si tratta, soprattutto, di saperlo vedere come un fatto umano e sociale della più alta importanza: quello per cui la ricerca è affannosa e alle volte disperante, il suo svolgersi può essere fonte di serenità e di gioia, certo è mezzo indispensabile, realizzatore delle possibilità di vita; il suo interrompersi segna per ciascuno traguardi alle volte drammatici della propria esistenza, tanto che ben a ragione, così come più volte è stato detto, a questo Ministero guardano i lavoratori come a quello che è loro più vicino, direi è più propriamente il loro, giacché è dalla sua attività, dalla sua capacità e dalla sua dedizione che essi sperano, insieme con l'opera e lo sforzo delle proprie associazioni, di veder profilarsi sempre migliori condizioni di impiego e di vita.

Certo, non vi è dubbio che le sorti del lavoro sono ormai ben strettamente legate, nella sempre più intima connessione di tutti i fatti economici, politici e sociali, a quelle della politica generale del Governo e in modo particolare a quella realizzata dai Ministeri del tesoro, dell'industria e dell'agricoltura, giacché il risultato atteso e sperato non può che essere il punto di confluenza di tutto un insieme coordinato ed organico di orientamenti e di sforzi; ma non può neanche esser messo in dubbio che è a questo Ministero che risale tanta parte di responsabilità vorrei dire istituzionale, così da far rilevare la necessità che esso, per i suoi poteri, per la sua struttura, per i mezzi di cui può disporre, sia messo sempre più in grado di assolvere ai compiti che l'aspettativa degli uomini del lavoro ripongono nella sua opera e nella sua attività.

È pertanto alla luce di queste considerazioni, cui danno particolarissimo risalto e pieno rilievo le solenni enunciazioni della nostra Carta costituzionale in ordine ai diritti del lavoro ed al posto che spetta ai lavoratori nella vita nazionale, che appare pertanto possibile una più sicura e cosciente valutazione dell'opera svolta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di quella che il bilancio 1951-52 permette di svolgere, viste entrambe nei loro aspetti essenziali cioè nelle loro linee direttive, negli strumenti adeguati, nei mezzi necessari.

(1) Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato istituito come Dicastero indipendente con decreto-legge 3 giugno 1920, n. 700. Con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1439, è stato fuso nel nuovo Ministero dell'economia nazionale.

Nel 1943 il nuovo Governo democratico istituì il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro. Ma il 21 giugno 1945 con decreto legislativo n. 377, il Ministero del lavoro veniva costituito come Dicastero autonomo. Il primo bilancio discusso dalla Camera dei Deputati ha, riguardato l'esercizio finanziario 1948-49.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## I. — LINEE DIRETTIVE

La linea direttiva dell'azione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si svolge nella sfera di quella concezione della sicurezza sociale in cui si riassumono le esigenze e le aspirazioni di ogni lavoratore. Una sicurezza, difatti, che si traduce e si concretizza fundamentalmente nella garanzia del lavoro e nella sua tutela, giacché è dal lavoro che sgorga la fonte perenne delle possibilità di vita, ma che si espande altresì a tutta una serie di altri fatti e di altre realtà: la preparazione e l'avviamento al lavoro, l'assistenza in caso di perdita involontaria del lavoro, l'aiuto per i particolari bisogni della vita propria e familiare, la previdenza per la vecchiaia, l'appoggio in caso di dispute e vertenze aventi per oggetto il lavoro, così da attuare in concreto la esigenza sociale ed umana di una più alta solidarietà.

Per questo, se pure non è certo possibile — nella sua attuale struttura — assegnare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche il titolo di ministero « della massima occupazione » — titolo, del resto, già assunto dai suoi organi provinciali — non si può non riconoscere fra i suoi compiti essenziali il permanente impegno a promuovere, facilitare e sollecitare o direttamente (cioè nell'ambito dei propri poteri) o indirettamente (cioè come impulso e coordinamento di una politica più generale) la massima possibile occupazione del lavoratore italiano e tutte le forme di assistenza e di tutela con essa connesse. E questo perché se la prima condizione della sicurezza è quella di avere assicurato un lavoro, occorre anche non dimenticare le condizioni in cui esso si svolge, il compenso che da esso si ricava, i rapporti contrattuali che lo regolano, che completano e integrano quella prima garanzia e ne fanno davvero un tutto sistematico di tranquillità e di fiducia per il lavoratore. Vero è che in questo particolare aspetto intervengono con una loro competenza specifica e primaria le associazioni sindacali, le quali lo realizzano attraverso i contratti collettivi e le pattuizioni aziendali e lo controllano attraverso la loro forza e la loro diretta attività nei confronti della controparte; ma vero è anche che pur a voler prescindere da impostazioni teoriche di carattere generale, è la constatata realtà che ci dice come e quanto lo stesso Ministero del lavoro possa concretamente agire affinché

lo sforzo e l'impegno dei lavoratori nel veder migliorate le loro condizioni di lavoro, e perciò di vita, abbia ad essere coronato dal migliore successo.

Per queste considerazioni, suffragate dalla viva esperienza di questi anni e soprattutto dalla visione di compiti e di responsabilità crescenti in ordine ai problemi del mondo del lavoro, ci sembra di poter riassumere nelle seguenti le funzioni essenziali del nostro Ministero. E cioè:

1°) garante dell'applicazione delle leggi che interessano i lavoratori in quanto tali o dei contratti di lavoro regolarmente conclusi ed aventi forza vincolante;

2°) conciliatore ed arbitro nel caso di vertenze o conflitti che gli vengano sottoposti dalle parti;

3°) iniziatore e propulsore di leggi sociali o di norme esecutive relative al mondo del lavoro e alla vita stessa dei lavoratori;

4°) realizzatore di iniziative e provvedimenti relativi alla ricerca di occasioni e possibilità di lavoro e all'avviamento al lavoro dei disoccupati, predisponendo allo scopo tutti i mezzi tecnici e strumentali all'uopo occorrenti.

A questi punti — la cui successione non intende certo graduarne l'importanza — dedicheremo ora il nostro esame, così da individuare per ciascuno gli aspetti caratteristici dell'opera svolta e dei programmi avvenire, affinché più ampia e meno incompleta abbia a presentarsi alla nostra attenzione la fisionomia e l'opera del Ministero il cui bilancio è ora sottoposto al vigile esame del nostro Parlamento.

## 1. — GARANTE DELL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI.

Il Ministero del lavoro è, dunque, garante dell'applicazione delle leggi. E se in questa relazione si intende deliberatamente sottolineare il particolare significato di questo compito, ciò si deve alla voce crescente che sale da tante parti a denunciare le violazioni e le evasioni alle leggi dello Stato o alle norme contrattuali liberamente concluse e sottoscritte. Non è certo nuovo, nella storia del mondo del lavoro, il fatto che qui si denuncia e lo conferma l'esigenza generale di organi ispettivi costantemente affermata dalle organizzazioni sindacali e fatta propria, autorevolmente, dalla stessa Organizzazione internazionale del lavoro che ne ha fatto oggetto,

più volte, di delibere e di raccomandazioni (1). Ma il richiamo che qui si pone all'attenzione del Ministero e della Camera vuole avere il significato di un rinnovato impegno per non veder rese vane o frustrate dei loro più alti scopi, tante disposizioni e provvidenze che la nostra democrazia pur sa mettere a servizio del mondo del lavoro. Sono, ad esempio, le leggi predisposte per la tutela dei deboli, come le donne e i fanciulli; o quelle per preservare i lavoratori maggiormente esposti al rischio: infortuni, malattie professionali, ecc., o quelle ancora che riguardano norme di carattere generale conquistate attraverso uno sforzo tenace da parte delle classi lavoratrici, come l'orario di lavoro, le assicurazioni sociali e via dicendo, e che ora vediamo violate nei ragazzi assunti al lavoro senza considerazioni di età, nella mancanza o deficienza di tutela di fronte ai rischi della vita umana, nel riposo settimanale e festivo non rispettato, nello sfuggire ai contributi previdenziali, nel non assicurare adeguate condizioni igieniche e sanitarie negli ambienti di lavoro e così via, tanto da scuotere e gravemente, specie in certe regioni d'Italia, la stessa fiducia nelle leggi pur buone esistenti, ma che sono così largamente violate da non pochi datori di lavoro.

Bastino queste cifre a dare concreta dimostrazione di quanto affermato e dei compiti gravosi che spettano al Ministero, a mezzo dell'apposito Ispettorato.

Nel 1949 sono state ispezionate 178.134 aziende, sono state elevate 141.003 denunce e 39.707 contravvenzioni, recuperando a favore degli Istituti previdenziali e dei lavoratori la somma di lire 7.004.013.261.

Nel 1950 il numero delle aziende ispezionate è salito a 182.960 di cui oltre 100.000 in seguito a denuncia. In conseguenza di tali ispezioni sono state elevate 95.410 contravvenzioni, recuperando a favore degli Istituti previdenziali e di singoli lavoratori somme per un totale di 10.263.989.581 lire.

Ciò dice, nell'evidenza delle cifre, la vastità e l'importanza di un compito di così alto contenuto sociale, che è indubbiamente fra quelli cui un Ministero del lavoro non può non dedicare le sue cure particolari e le sue attenzioni ma per l'adempimento del quale

(1) L'Ispettorato del lavoro trova in Italia le sue prime origini nella legge 2 febbraio 1886, n. 3657, sul lavoro dei fanciulli che affidò la vigilanza in materia ad apposito organo composto di ingegneri minerari ed ispettori dell'industria. Ma la legge fondamentale è quella del 22 dicembre 1912, n. 1361, che costituì un vero corpo di ispettori, ponendolo alle dipendenze dell'allora Ministero dell'agricoltura, industria e commercio.

appare necessaria una ampia revisione sia dei mezzi dei quali esso attualmente dispone, come delle norme giuridiche e delle sanzioni che possono essere comminate a garanzia e tutela di legittimi ed umani interessi così strettamente legati alla vita ed al lavoro di ogni lavoratore.

## 2. — CONCILIATORE ED ARBITRO.

Il Ministero del lavoro è anche, come già si è detto, conciliatore ed arbitro delle vertenze che avvengono nel campo del lavoro, e credo valga la pena di sottolineare il significato di questa funzione che esso svolge con tanto impegno e con tanto zelo, giacché essa è indicativa di tutto un processo di orientamenti nuovi, in cui l'autorità dello Stato, non già assente, non già estranea od avulsa dal vivo dei problemi sociali, entra anzi in questi e si fa parte dirigente nel comporre contrasti e nel sanare ferite, affinché più libera e spedita sia al lavoro la via della sua ascesa.

Difatti l'intervento del Ministero avviene o su richiesta delle parti interessate e ciò una volta che nella prima fase della trattativa diretta si giunge alla constatazione che non sia possibile ottenere un accordo, ovvero per propria iniziativa, qualora vi siano esigenze di carattere tale, di ordine generale, da non poter lasciare la vertenza all'incontro o allo scontro delle parti. Ma, purtroppo, non sono ancora definiti i poteri del Ministero in tale campo così altamente delicato, tanto da dovere assistere a trattative alle volte troppo lunghe e non conclusive solo perché manca — dal punto di vista giuridico — la precisazione dei compiti e dell'autorità propria del Ministero stesso. Nel solo anno 1950 sono state trattate 43 vertenze sindacali a carattere nazionale direttamente dagli organi centrali del Ministero, definendone 24, concludendo in altri 8 casi con un verbale di mancato accordo, e tutto questo con un lavoro che può essere indicato nella cifra di 299 riunioni, cui vanno aggiunte le 244 riunioni tenute dallo stesso Ministero in relazione alla stipulazione o alla interpretazione dei contratti di lavoro, e tutta l'opera minuta e continua svolta dagli Uffici provinciali per le vertenze a carattere locale.

Per tutto lo scorso anno, difatti, gli Uffici del lavoro hanno trattato una media mensile di circa 6.000 controversie, investendo categorie notevoli di lavoratori e somme ingenti di capitali, così come risulta dalle seguenti statistiche ufficiali (2).

(2) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: *Rilevazioni statistiche sulla occupazione operaia e la disoccupazione in Italia*, anno II, n. 9. e n. 12.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	TRATTATIVE NEL CORSO DEL MESE DI			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile
Conciliate:				
individuali . . . . .	2.263	2.227	2.529	1.986
collettive . . . . .	43	54	43	34
Non conciliate:				
individuali . . . . .	2.982	3.133	3.222	2.484
collettive . . . . .	51	65	44	41
Abbandonate:				
individuali . . . . .	1.198	1.197	1.094	848
collettive . . . . .	8	12	10	13
Demandate ad altri organi				
individuali . . . . .	219	166	237	142
collettive . . . . .	1	3	5	8
Totale:				
individuali . . . . .	6.662	6.723	7.082	5.460
collettive . . . . .	103	134	102	96
Somme liquidate in esito alle controversie conciliate:				
individuali . . . . .	70.726.765	63.368.659	106.613.900	59.812.333
collettive . . . . .	2.476.747	4.528.736	5.513.220	7.990.021
Numero dei lavoratori interessati nelle controversie trattate:				
individuali . . . . .	11.345	10.725	16.935	8.452
collettive . . . . .	42.076	9.021	6.390	2.168

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TRATTATIVE NEL CORSO DEL MESE DI

Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
2.287	1.685	1.753	1.709	1.836	2.209	2.186	2.133
40	38	37	48	41	42	37	40
2.725	2.670	2.467	2.479	2.928	3.635	3.142	2.982
45	48	57	39	64	47	50	44
849	754	1.023	709	891	1.238	943	955
22	12	5	8	12	10	17	11
177	180	162	141	155	157	166	74
5	2	1	4	2	1	4	6
6.038	5.289	5.405	5.038	5.810	7.239	6.437	6.144
112	100	100	99	119	100	108	101
66.846.014	93.625.237	70.481.879	55.332.910	77.721.532	80.021.337	98.758.699	145.235.156
353.038	7.263.494	5.510.119	4.768.498	14.140.477	25.971.153	14.825.517	6.890.109
8.988	8.611	10.843	8.532	11.862	11.460	13.927	14.999
8.456	17.977	9.447	10.304	28.319	42.184	9.728	84.036

### 3. — INIZIATORE E PROPULSORE DI LEGGI SOCIALI.

Sono ben certo che a nessuno può sfuggire la particolare importanza della terza delle funzioni che più sopra abbiamo indicate e che il Governo condivide col Parlamento in virtù del rispettivo diritto di iniziativa, giacché è proprio nella linea costante del progresso sociale, cui giustamente aspirano i lavoratori; il veder consolidarsi con la forza imperante delle leggi, tutta una serie di norme ed istituti forse un tempo solo sognati dagli spiriti più eletti del movimento operaio o ottenuti assai spesso a costo di dure lotte e di aspre battaglie come semplici accordi di parte, ma che ora invece trovano nella legge il loro riconoscimento più alto ed impegnativo (1).

(1) Diamo a titolo indicativo un elenco dei provvedimenti legislativi pubblicati nel corso del 1950 e nei primi mesi del 1951:

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17. — Norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26. — Ordinamento e funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Legge 20 febbraio 1950, n. 64. — Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Legge 14 marzo 1950, n. 114. — Modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione.

Legge 18 aprile 1950, n. 243. — Miglioramenti economici ai titolari di rendite di infortuni già a carico del l'Istituto austro-ungarico di previdenza ed agli infortunati in zona di operazione durante la guerra 1915-18.

Legge 24 aprile 1950, n. 259. — Finanziamento dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri scuola per gli operai disoccupati.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950. — Avviamento al lavoro degli addetti alla monda, trapianto e raccolta del riso.

Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1950. — Determinazione delle zone mistilingue e montane nelle quali alle aziende rurali con non più di sei dipendenti non è fatto obbligo di assumere lavoratori tra gli iscritti nelle liste di collocamento.

Legge 3 giugno 1950, n. 375. — Riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950. — Organizzazione del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

Legge 9 giugno 1950, n. 520. — Aumento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori del commercio e delle professioni ed arti e per i figli dei giornalisti professionisti.

Legge 4 luglio 1950, n. 537. — Assunzione obbligatoria e mantenimento in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private.

Legge 15 luglio 1950, n. 539. — Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra.

Legge 15 luglio 1950, n. 359. — Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei prestatori d'opera

Ed è in questo quadro che rientra uno dei problemi fra i più gravi e più largamente sentiti nell'attuale nostra situazione: il problema dei rapporti di lavoro e della

assunti o riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Legge 28 luglio 1950, n. 633. — Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a lire 1.500 mensili.

Legge 10 agosto 1950, n. 695. — Proroga dei termini di cui alla legge 13 marzo 1950, n. 114, concernente modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recante i provvedimenti per la cooperazione.

Legge 26 agosto 1950, n. 860. — Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Legge 27 ottobre 1950, n. 887. — Provvedimenti a favore dei lavoratori assicurati della tubercolosi.

Legge 28 novembre 1950, n. 963. — Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati.

Legge 12 dicembre 1950, n. 986. — Divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti e puerpere.

Legge 12 dicembre 1950, n. 987. — Proroga al 31 dicembre 1951 del termine di cui all'articolo 26, comma 2°, della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Legge 28 dicembre 1950, n. 1023. — Corrispondenza della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

Legge 28 dicembre 1950, n. 1110. — Assegnazione dell'ulteriore somma di lire 10 miliardi per l'esecuzione di corsi di addestramento professionale e dei cantieri scuola.

Legge 9 gennaio 1951, n. 29. — Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di 1ª categoria per il semestre luglio-dicembre 1950.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 50. — Modificazioni dell'articolo 9 dello statuto dell'I. N. A. P. L. I.

Legge 6 febbraio 1951, n. 127. — Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Legge 2 aprile 1951, n. 254. — Estensione delle agevolazioni fiscali concesse per le controversie individuali del lavoro anche alle controverse dipendenti da rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale e domestico non regolati da contratti collettivi.

Legge 2 aprile 1951, n. 302. — Ratifica con modificazioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1677, recante provvedimenti per la cooperazione, e modificazione della legge 8 marzo 1949, n. 285.

Legge 2 aprile 1951, n. 252. — Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

Legge 23 maggio 1951, n. 394. — Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri.

Legge 4 maggio 1951, n. 456. — Modificazione alla legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Legge 4 maggio 1951, n. 497. — Estensione dei benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'I. N. P. S. in forza dell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, alle Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti.

Legge 21 maggio 1951, n. 498. — Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.



forza vincolante del contratto collettivo, con tutte le conseguenze che da ciò possono derivare e che giungono fino all'istanza di una piena e completa legge sindacale, già e più volte preannunciata dal Governo ma ancora non presentata al dibattito della competente sede parlamentare.

Sono ben noti alla nostra Commissione i vari e complessi problemi suscitati da questa delicata realtà, così come i dibattiti e le discussioni attorno alla interpretazione degli articoli 39 e 40 della nostra Costituzione; e se è vero che la legge sindacale è legge dell'intero Governo per i problemi che affronta, le strutture che tocca e i suoi diretti riferimenti alle norme costituzionali, indubbiamente è giusto e doveroso prospettarla in questa sede di bilancio del Ministero del lavoro, giacché essa incide direttamente su tutta l'opera di questo, così come su tutta l'opera delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori che ad essa sono particolarmente e direttamente interessate. E se anche appare come prevalente il problema della forza obbligatoria e vincolante dei contratti collettivi di lavoro (1) pure da molte parti viene anche sollevata l'esigenza di veder definiti attraverso la legge gli insoliti problemi relativi al posto e alle funzioni, ai diritti ed ai doveri, delle organizzazioni sindacali quali rappresentanti qualificate dagli interessi professionali delle rispettive categorie di lavoratori, in modo da inserire, nel pieno rispetto della sua libertà ed autonomia, il movimento operaio fra le forze vive ed operanti della vita democratica del nostro paese e regolare altresì, nello spirito della Costituzione, l'esercizio del diritto di sciopero di cui esso particolarmente si avvale come mezzo e strumento della sua azione.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per l'altro complesso mondo di problemi e di istituzioni sui quali oggi si punta vivissima l'attenzione dei lavoratori, e cioè la previdenza sociale, per esporre anche qui la viva esigenza di passare assai più decisamente ad una fase di concreto avviamento dell'auspicata riforma, così come, ed ormai da anni, si sono espressi sia la Commissione ministe-

(1) È noto alla Commissione che per iniziativa degli onorevoli Pastore ed altri è stato presentato alla Camera un progetto di legge sulla « disciplina del rapporto di lavoro mediante contratto collettivo, e assunzione delle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro a contenuto di un decreto presidenziale ».

riale (2) come voci autorevoli e qualificate del mondo del lavoro. Vero è che anche questi problemi sono difficili e complessi; quello però che oggi appare come compito urgente e fondamentale è di definire, con chiarezza e decisione, la via da seguire, allo scopo di potersi inoltrare in essa con l'indispensabile gradualismo e con tutta la prudenza che la delicatezza del compito può richiedere, ma anche avendo ben fissa la meta e perciò ben chiaro il criterio organico dell'azione da svolgere.

Vi sono situazioni che oseremmo definire assurde, vi sono sprechi di servizi non razionalmente predisposti, vi sono complicazioni tecniche, burocratiche ed amministrative che non sono fatte di certo per agevolare la rapida e sollecita trattazione delle pratiche, tanto da dover dire che non è assolutamente più possibile non ascoltare la voce quotidiana che ci parla del disagio delle classi lavoratrici di fronte ad accertate deficienze o lacune dell'attuale ordinamento, che ci denuncia la necessità di un ordinamento dell'assistenza malattie o l'insufficienza delle pensioni e di altre prestazioni economiche, o la esigenza di provvedere a talune dimenticate categorie o ancora, ed infine, a intervenire nei confronti delle vaste evasioni contributive che menomano l'efficienza delle prestazioni stesse e molte volte fanno aggravare gli oneri del sistema. Ecco perché diciamo che occorre agire, sapendo distinguere l'aspetto relativo al riordinamento delle leggi (e perciò dei servizi) da quello relativo agli oneri economici che possono essere necessari, ma soprattutto sapendo fissare le tappe di una applicazione pur graduale ma tale da giungere a realizzare un ordinamento organico, semplice e completo, rispondente ai reali bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie.

Su questa linea, del resto, appare già avviato il Ministero, tanto che taluni dei provvedimenti o già approvati o ufficialmente preannunciati possono esser fatti risalire a questa direttiva di una realizzazione graduale della riforma. Così dicasi, ad esempio, del provvedimento che ha portato alla abolizione del massimale di 1.500 lire per l'obbligo dell'assicurazione per gli impiegati, della legge che ha stabilito nuove norme per la tutela fisica ed economica della lavoratrice madre,

(2) La Commissione ministeriale per la riforma della previdenza sociale è stata istituita il 22 aprile 1947 e nominata dal Ministro Fanfani il 3 luglio dello stesso anno. I lavori si sono svolti dal 4 luglio 1947 al 29 febbraio 1948. Il 2 aprile successivo sono stati pubblicati gli atti ufficiali.

delle varie disposizioni relative all'assistenza ai tubercolotici, ma soprattutto degli annunciati provvedimenti relativi alla unificazione dei contributi e alla rivalutazione delle pensioni che possono essere considerati come altrettanti passi sulla via della riforma. Ma vi sono anche non pochi altri settori che hanno urgente bisogno di un intervento regolatore — e basti per tutti accennare alla necessità di una sistemazione organica del sistema previdenziale relativo alla malattia, alla revisione dell'attuale sistema degli assegni familiari, alla rivalutazione delle vecchie rendite da infortunio sul lavoro, alla assicurazione di malattia per le domestiche, ecc. — come ve ne sono altri che, già approvati per legge, attendono, ed ormai da anni, come è il caso dei disoccupati agricoli, il regolamento che li metta in atto, per dire quanto vasto ed urgente sia il compito cui occorre provvedere per non lasciare insoluti problemi e situazioni tanto delicati ed importanti.

Non si ritiene, in questa sede di relazione sul bilancio, di dover entrare in ulteriori particolari relativi ai due problemi della legge sindacale e della riforma della previdenza; ma si rinnova il voto e la speranza che oltre ai contributi che saranno dati dalla discussione generale sul bilancio stesso, sia offerta prossima occasione al Parlamento per una specifica discussione, quale si conviene alla loro delicatezza ed alla loro gravità.

Ad essi però vanno aggiunti taluni altri problemi ed altri settori del mondo del lavoro i quali pure postulano un loro più sicuro esame e, se del caso, una loro soluzione in sede legislativa, allo scopo di ordinare e definire materie in cui la legislazione si è susseguita senza criteri organici o è rimasta in arretrato rispetto alle nuove esigenze o comunque non è più rispondente ai bisogni attuali del mondo del lavoro, come ad esempio per i seguenti:

a) *la distribuzione del lavoro disponibile.*

— È un grave problema per tutti gli aspetti sociali ed umani che può coinvolgere ma che forse potrebbe essere meglio esaminato allo scopo di accertare ogni possibilità rivolta ad assicurare una ripartizione più equa del lavoro a quanti sono in condizioni di maggiore necessità e di maggiore bisogno. Tale concetto è già stato sottolineato nel corso di precedenti discussioni parlamentari (1)

(1) In seguito alla discussione svoltasi alla Camera dei deputati il 25 aprile 1948 in sede di esame degli ordini del giorno presentati rispettivamente dagli onorevoli Zaccagnini, Babbì, Salizzoni e Lizier, Geuna, è stata

in cui sono stati messi in risalto i complessi problemi relativi alla concentrazione di più impieghi e redditi nello stesso nucleo familiare, quelli riguardanti le 40 ore settimanali di lavoro, il lavoro straordinario, le età rispettive per l'ammissione al lavoro o per il pensionamento, le precedenza da dare nelle assunzioni o nei licenziamenti, ecc, solo per indicare taluni degli aspetti che esso può coinvolgere e difatti coinvolge e sui quali non può non tornare l'attenzione del Governo per ogni provvedimento rivolto ad accertare ogni esistente possibilità di assicurare ad ogni famiglia, ad ogni capofamiglia, un lavoro sicuro e adeguatamente retribuito.

b) *l'avviamento al lavoro dei giovani.* —

Non vorremmo abusare delle parole nel sottolineare la gravità di tale problema, ma indubbiamente vi sono qui gli elementi e gli estremi per denunciare il verificarsi di una situazione divenuta ormai insostenibile e che richiede, pertanto, una immediata decisione. Del resto a ciò sospingono le stesse iniziative dei membri del Parlamento i quali hanno già presentato una serie di proposte (2) così come è ben noto alla nostra Commissione la quale ha già avuto più d'una occasione di prenderle in considerazione nel corso dei suoi lavori; e dovrà essere comune impegno, in ordine alla gravità del problema, quello di sollecitarne le conclusioni per andare incontro a così vive esigenze dei nostri giovani lavoratori.

c) *norme in materia di igiene del lavoro e delle malattie professionali.* — È questo uno

nominata dal Ministro del lavoro una Commissione di studio le cui conclusioni sono state riassunte dal presidente senatore Rubinacci nelle seguenti: 1°) invitare gli uffici di collocamento a tener conto dello stato di bisogno del nucleo familiare come disposto dalla legge 29 aprile 1949, n. 264; 2°) modificare la legge sulle famiglie numerose; 3°) svolgere opportuna azione perché siano osservati equi criteri negli eventuali licenziamenti. La Commissione, invece, non ha ritenuto di poter proporre la sostituzione coattiva di lavoratori appartenenti a nuclei familiari fruenti di occupazioni o redditi plurimi con lavoratori che versano in condizioni di maggior bisogno familiare.

(2) In ordine di tempo sono state presentate alla Camera le seguenti proposte di legge: Tutela dei minori nel lavoro (Federici Maria ed altri); Disciplina dell'apprendistato (Di Vittorio e Santi); Disciplina dell'apprendistato e dell'istruzione professionale degli artigiani (Moro Gerolamo Lino e altri); Istituzione dell'Alto commissariato per l'istruzione tecnica e l'educazione professionale (Firrao); Disciplina dell'apprendistato (Sabatini ed altri); Disciplina dell'orientamento professionale e dell'apprendistato (Carcaterra e De Caro Gerardo); Sulla formazione professionale (Lombardini); Regolamentazione dell'occupazione, dell'addestramento e del perfezionamento professionale dei giovani lavoratori (Pastore e altri).

degli esempi caratteristici per affermare la necessità di una revisione generale della nostra legislazione e in particolare del regolamento generale di igiene del lavoro del 1927 come di tante altre norme che più non rispondono alle necessità ed alle esigenze degli attuali metodi ed ambienti di lavoro. Basti dire che il regolamento sulla prevenzione infortuni è del 1899, e che quello sulla prevenzione infortuni in agricoltura, promesso dalla legge 23 agosto 1917, n. 1450, non è mai stato fatto. Soprattutto importante è condurre a termine l'opera iniziata per l'ampliamento della tabella delle malattie professionali per le quali, come è già stato annunciato dal Ministro del lavoro, si prevede di passare dalle otto malattie attualmente tutelate a circa 31 che occorre tutelare.

d) *la prevenzione degli infortuni.* — Vogliamo a questo punto ricordare anche il settore così vasto e delicato della prevenzione, e ciò allo scopo di richiamare su di esso l'attenzione della Camera e del Governo per la necessità di rivederne le norme legislative e risolvere i problemi aperti per una più sicura ed estesa realizzazione dei necessari servizi da parte degli Enti interessati. È quanto ha detto anche recentemente il Ministro del lavoro, e cioè che considerava compito specifico del suo Ministero agire energicamente sul piano della prevenzione infortuni per garantire ai lavoratori un margine di sicurezza maggiore nelle condizioni di lavoro e sufficiente per far cessare, finalmente, le tragiche cause di morte e di invalidità sul lavoro.

Ma forse questo concetto della prevenzione, introdotto nella nostra pratica realtà nei confronti dell'infortunio, merita ormai di essere visto su un piano più generale, e cioè anche nei confronti della malattia, giacché è sempre vero anche in medicina, come in pedagogia, che è meglio prevenire anziché dover poi intervenire a reprimere o a curare.

#### 4. — REALIZZATORE.

Realizzatore, infine, di concreti interventi, di opere e di iniziative riguardanti la ricerca di occasioni e di possibilità di lavoro, come pure la preparazione e l'avviamento al lavoro dei disoccupati, il Ministero vede profilarsi, anche sotto questo aspetto, tutta una serie inesauribile di attività che sempre più lo impegnano in tutte le sue strutture per una delle opere più importanti e valide di fronte ai bisogni ed alle necessità del nostro paese.

Non è certo possibile indicare tutto quanto, sotto questo titolo, viene compiuto dal Ministero del lavoro da parte dei suoi uffici e servizi; ma pure riteniamo opportuno richiamare l'attenzione su talune di queste essenziali attività per rendere meno incompleto il quadro generale che qui si è tentato di fare.

Ricordiamo, per questo:

a) *L'addestramento professionale e la qualificazione del disoccupato.* — È questo un settore di attività che in questi ultimi anni ha notevolmente impegnato il Ministero, così come, nell'ambito delle rispettive competenze, gli Uffici del lavoro, qualora si pensi che nel solo esercizio finanziario 1950-51 si sono avuti in tutta Italia 3.012 corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati, con un totale di 86.863 allievi e per una spesa impegnata di oltre 5 miliardi. Secondo le statistiche dello stesso Ministero, la ripartizione per regioni risulta la seguente:

REGIONI	Numero dei corsi	Numero degli allievi
Piemonte . . . . .	94	2.894
Valle d'Aosta . . . . .	3	80
Lombardia . . . . .	262	7.368
Trentino-Alto Adige . . . . .	15	440
Veneto . . . . .	195	5.695
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	65	1.975
Trieste . . . . .	12	355
Liguria . . . . .	65	1.760
Emilia-Romagna . . . . .	239	7.400
Toscana . . . . .	162	4.620
Marche . . . . .	62	1.770
Umbria . . . . .	30	712
Lazio . . . . .	153	4.517
Abruzzi e Molise . . . . .	139	4.383
Campania . . . . .	543	17.806
Puglia . . . . .	214	6.484
Basilicata . . . . .	51	1.618
Calabria . . . . .	168	3.941
Sicilia . . . . .	372	10.705
Sardegna . . . . .	79	2.340
	<u>3.012</u>	<u>86.863</u>

Ciò dice assai meglio di ogni altra considerazione la viva sollecitudine con cui è stato affrontato un così vitale problema, e lo sforzo anche finanziario con cui il Governo è andato incontro a questa esigenza tanto largamente sentita, e che ora, superata l'inevitabile fase iniziale in cui, alle volte,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

possono aver prevalso aspetti più propri dell'assistenza, dovrà tendere a consolidare, metodi tecnici, istituti, insegnanti, norme didattiche proprie ed adeguate ad un compito che, per le finalità che si propone e le caratteristiche stesse dei lavoratori interessati, non può non essere visto se non alla luce delle proprie e particolari caratteristiche ed esigenze.

b) *Cantieri di lavoro e cantieri di rimboschimento.* — Le cifre relative a tali ini-

ziative dicono all'evidenza il successo e il favore che esse hanno incontrato, superando rapidamente l'incertezza e qualche volta la sfiducia con cui inizialmente erano state accolte. Anzi lo scorso anno ha segnato un deciso affermarsi dei cantieri, a mezzo dei quali è stato possibile provvedere ad opere e sistemazioni di pubblica utilità, offrendo assai preziose occasioni di lavoro a disoccupati di tutta Italia, così come risulta dalle seguenti statistiche complessive:

LOCALITÀ	Numero dei cantieri	Numero degli allievi	Giornate complessive	Importo totale
<i>Cantieri di rimboschimento.</i>				
Nord . . . . .	805	49.486	4.301.304	3.137.499.827
Sud . . . . .	624	44.009	3.482.603	2.586.557.072
	<u>1.429</u>	<u>93.495</u>	<u>7.783.907</u>	<u>5.724.056.899</u>
<i>Cantieri di lavoro</i>				
Nord . . . . .	1.068	64.763	5.527.270	4.117.504.433
Sud . . . . .	1.116	82.866	7.665.767	5.201.217.366
	<u>2.184</u>	<u>147.629</u>	<u>13.193.037</u>	<u>9.318.721.799</u>

In totale si tratta di 3.613 cantieri, per 241.124 allievi e 20.976.944 giornate lavorative. L'importo totale di spesa è stato di lire 15.042.778.698:

c) *Il piano INA-Casa* lanciato nel 1949 e proprio — come molte volte si dimentica — per incrementare l'occupazione operaia attraverso la costruzione di case, ha permesso di conseguire risultati che costituiscono la più ampia e sicura testimonianza della bontà dell'idea e del successo dell'iniziativa.

Infatti nel complesso dei piani deliberati (Piano iniziale e Piano integrativo del 1° anno, Piano ordinario e Piano di ampliamento del 2° anno) risultano stanziati 171.282 milioni, di cui 129.217 milioni per costruzioni affidate agli enti previsti all'articolo 11 (comma 1°) della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e 42.065 milioni per costruzioni di aziende e cooperative autorizzate alla costruzione diretta ai sensi del comma 2°, suddetto articolo. La ripartizione per regioni degli stanziamenti effettuati a tutto il 1950 (Piani 1° e 2° anno, incluso ampliamento del 2° anno) è data dalla seguente tabella (importi in milioni di lire, al netto delle spese generali):

REGIONI	Stanziamenti a tutto il 31 dicembre 1950 (milioni di lire)	Numero dei comuni inclusi.
Piemonte-Valle d'Aosta . . . . .	17.045,0	191
Lombardia . . . . .	33.513,7	475
Trentino-Alto Adige . . . . .	2.372,1	40
Veneto . . . . .	11.214,9	206
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	3.090,7	67
Liguria . . . . .	7.548,4	69
Emilia-Romagna . . . . .	10.437,6	199
Toscana . . . . .	10.148,2	167
Umbria . . . . .	2.031,1	43
Marche . . . . .	2.650,9	70
Lazio . . . . .	11.948,8	105
<b>Totale Centro-Nord . . . . .</b>	<b>112.001,4</b>	<b>1.632</b>
Abruzzi-Molise . . . . .	4.625,2	97
Campania . . . . .	19.175,1	182
Puglie . . . . .	11.768,3	165
Basilicata . . . . .	1.436,7	39
Calabria . . . . .	5.541,8	114
Sicilia . . . . .	12.500,6	157
Sardegna . . . . .	4.232,6	66
<b>Totale sud-Isole . . . . .</b>	<b>59.280,3</b>	<b>820</b>
<b>TOTALE ITALIA . . . . .</b>	<b>171.281,7</b>	<b>2.452</b>

La situazione delle costruzioni alla fine del mese di luglio 1951 offre un complesso di lavori iniziati per 116.155 milioni di lire, corrispondenti a 62.061 alloggi e 312.073 vani.

La tabella che segue dà appunto la ripartizione regionale dei lavori in corso od ultimati al 31 luglio 1951 (importi in milioni):

REGIONI	Importo dei lavori
Piemonte . . . . .	11.746,4
Valle D'Aosta . . . . .	349,2
Lombardia . . . . .	22.170,2
Trentino-Alto Adige . . . . .	1.837,2
Veneto . . . . .	7.064,7
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	2.119,8
Liguria . . . . .	4.029,9
Emilia-Romagna . . . . .	7.207,4
Toscana . . . . .	6.823,6
Umbria . . . . .	1.439,6
Marche . . . . .	2.411,2
Lazio . . . . .	8.159,9
<b>Totale Centro-Nord . . . . .</b>	<b>75.359,1</b>
Abruzzi Molise . . . . .	2.949,3
Campania . . . . .	13.497,5
Puglie . . . . .	9.301 -
Basilicata . . . . .	779,9
Calabria . . . . .	3.402 -
Sicilia . . . . .	7.954,3
Sardegna . . . . .	2.912,6
<b>Totale Sud-Isolè . . . . .</b>	<b>40.796,6</b>
<b>TOTALE ITALIA . . . . .</b>	<b>116.155,7</b>

Per quanto riguarda le assegnazioni, al 31 luglio 1951 risultano assegnati in base alle apposite graduatorie stabilite a norma di legge, n. 13.962 alloggi, di cui 9.790 con promessa di vendita e 4.172 in locazione. Sono attualmente in corso le operazioni per la formazione delle graduatorie relative ad altri 32.000 alloggi.

d) *L'imponibile di mano d'opera* in agricoltura disposto con Decreto 16 settembre 1947 n. 929. Nell'annata agraria 1950-51 ha avuto applicazione in 37 province (1)

(1) Rovigo, Matera, Taranto, Cremona, Cosenza, Lecce, Viterbo, Caserta, Salerno, Vicenza, Caltanissetta, Catanzaro, Bari, Reggio Emilia, Padova, Potenza, Messina, Catania, Foggia, Ragusa, Palermo, Avellino, Venezia, Verona, Enna, Novara, Piacenza, Agrigento, Parma, Milano, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani, Bergamo, Campobasso, Brindisi, Modena.

e si può prevedere che esso permetterà di assorbire almeno 200.000 unità lavorative, assicurando a ciascuna da 160 a 180 giornate di lavoro.

e) *Il collocamento*. — L'esperienza ha dimostrato la fondamentale rispondenza della legge 29 aprile 1949 n. 264, ai fini per cui era stata predisposta, anche se non possono mancare rilievi sul modo pratico con cui, di fatto, essa viene applicata e ciò sia nei confronti del funzionamento regolare degli organi locali da essa previsti, come nei confronti del rispetto da parte dei datori di lavoro delle condizioni da essa poste.

Gravitano anche attorno al collocamento i problemi relativi all'accertamento dell'effettiva consistenza della disoccupazione, e ciò non solo per conoscerne le cifre totali, ma, soprattutto, per individuarne le componenti e riuscire così ad avere esatte ed aggiornate indicazioni per la migliore conoscenza del problema (2).

Come è noto, a partire dal gennaio 1950 è stata applicata la seguente classificazione dei disoccupati prevista dalla citata legge 29 aprile 1949, n. 264:

- 1<sup>a</sup> classe: lavoratori disoccupati già occupati;
- 2<sup>a</sup> classe: giovani inferiori ai 21 anni o persone in cerca di prima occupazione;
- 3<sup>a</sup> classe: casalinghe in cerca di prima occupazione;
- 4<sup>a</sup> classe: pensionati in cerca di occupazione;
- 5<sup>a</sup> classe: lavoratori occupati in cerca di altra occupazione.

Gli iscritti nelle liste di collocamento sono poi raggruppati nei seguenti settori di produzione: I) agricoltura; II) industria; III) trasporti e comunicazioni; IV) commercio; V) credito e assicurazioni; VI) mano d'opera generica; VII) impiegati.

L'andamento della disoccupazione nel corso del 1950 è dato pertanto dalla seguente tabella ricavata dalle rilevazioni degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e che riguarda la situazione degli iscritti agli Uffici di collocamento alla fine di ciascun mese:

(2) Assai utile è al riguardo la pubblicazione periodica della rivista *Statistiche del lavoro* edita a cura dello stesso Ministero e che mese per mese riporta dati aggiornati circa l'occupazione operaia, gli orari di lavoro, le retribuzioni di fatto, la disoccupazione, le controversie individuali e collettive, ecc.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1950	1 <sup>a</sup> classe	2 <sup>a</sup> classe	3 <sup>a</sup> classe	4 <sup>a</sup> classe	5 <sup>a</sup> classe	Totale
Gennaio . . . . .	1.420.591	418.718	175.676	35.358	58.886	2.109.230
Febbraio . . . . .	1.355.501	429.796	172.418	34.749	59.637	2.052.101
Marzo . . . . .	1.263.570	435.383	172.154	33.921	61.206	1.966.234
Aprile . . . . .	1.255.437	434.810	170.367	34.320	61.327	1.956.261
Maggio . . . . .	1.162.594	419.014	164.831	32.079	58.908	1.837.426
Giugno . . . . .	1.046.781	398.044	145.021	29.029	53.974	1.672.849
Luglio . . . . .	1.074.835	406.515	143.188	28.552	55.169	1.708.259
Agosto . . . . .	1.060.379	407.958	140.311	29.008	55.322	1.692.972
Settembre . . . . .	1.034.412	407.259	139.997	28.455	54.697	1.664.820
Ottobre . . . . .	1.090.714	421.193	144.673	29.345	54.555	1.740.480
Novembre . . . . .	1.169.978	443.157	150.467	30.396	56.872	1.850.870
Dicembre . . . . .	1.346.673	475.970	153.844	33.223	60.099	2.069.809

Nello stesso periodo (anno 1950) sono state avviate al lavoro le seguenti unità (la tabella è redatta sui dati del Ministero del lavoro e fornisce la somma degli avviamenti al lavoro avvenuti in ciascun mese):

1950	1 <sup>a</sup> classe	2 <sup>a</sup> classe	3 <sup>a</sup> classe	4 <sup>a</sup> classe	5 <sup>a</sup> classe	Totale
Gennaio . . . . .	229.287	32.265	5.823	2.685	5.794	275.854
Febbraio . . . . .	255.808	39.107	6.179	3.107	7.308	311.509
Marzo . . . . .	322.072	52.771	11.059	4.387	8.569	398.858
Aprile . . . . .	275.271	45.881	10.209	3.462	7.591	342.414
Maggio . . . . .	344.021	54.337	13.394	3.441	10.366	425.559
Giugno . . . . .	372.316	61.717	26.685	4.632	9.370	474.720
Luglio . . . . .	300.725	47.297	14.647	2.847	7.475	372.991
Agosto . . . . .	276.948	44.090	12.381	3.150	6.600	343.169
Settembre . . . . .	296.662	48.554	14.731	3.549	6.639	370.135
Ottobre . . . . .	291.619	46.732	12.235	3.339	6.679	360.604
Novembre . . . . .	293.767	43.361	7.687	3.473	6.571	354.859
Dicembre . . . . .	249.407	37.559	6.066	2.805	5.363	301.200

f) *Le migrazioni interne e l'emigrazione.* — Sono due aspetti di quello spostamento della mano d'opera cui presiede il Ministero del lavoro e che senza dubbio contribuiscono ad andare incontro a tante immediate richieste da parte dei lavoratori.

Per le migrazioni interne non vi sono statistiche elaborate, salvo per quanto ri-

guarda le mondariso. Eppure si tratta di un fenomeno di particolare importanza e gravità anche per gli aspetti assistenziali e sociali che esso coinvolge, e sul quale non può non essere richiamata l'attenzione del Ministero per ogni opportuno intervento.

Per quanto riguarda l'emigrazione la tabella qui riportata riferisce e documenta

l'entità del fenomeno per la sola parte organizzata ed assistita dal Ministero del lavoro:

	Lavoratori emigrati	Familiari	Lavoratori rimpatriati
1946 . . . . .	27.896	1.043	3.536
1947 . . . . .	75.761	10.267	18.890
1948 . . . . .	60.290	21.868	19.309
1949 . . . . .	32.931	19.108	11.164
1950 . . . . .	13.185	11.880	5.546
1951 (1° trimestre) . . . . .	8.309	2.773	1.219

Però, sia per le migrazioni interne come per l'emigrazione appare indubbia l'urgenza della revisione di norme forse più non rispondenti alle mutate situazioni, e trovare con adeguatezza di metodi e di strumenti la possibilità di spronare ogni sana iniziativa, di facilitarla e di seguirla, pur garantendo una costante e permanente tutela dei diritti del lavoratore sia in Italia come all'estero. È indubbio che per quanto riguarda l'emigrazione rientra la competenza congiunta dei Ministeri del lavoro e degli esteri, ma posta l'estrema importanza che tale materia ha per il nostro mondo del lavoro e poste altresì le caratteristiche di scelta e di preparazione specifica che gli emigranti non possono non averle, è al Ministero del lavoro che devono essere date, opportunamente, le possibilità di una azione chiara e precisa in ordine alla sua competenza, pur coordinandola nel quadro generale della politica migratoria del nostro Paese.

Desideriamo, a tale riguardo, sottolineare le parole pronunciate lo scorso anno dal ministro Marazza nella discussione al Senato, allorché affermava che « il Ministero del lavoro non può rimanere inerte durante il periodo di ambientazione dell'emigrante... né l'opera, per quanto meritoria, degli organi diplomatico-consolari può, da sola, ritenersi sufficiente, perché l'emigrante ha bisogno di essere sorretto e difeso da persone che gli siano praticamente al fianco negli stessi luoghi in cui si svolge la sua prestazione d'opera », per dire tutta l'importanza dell'aspetto assistenziale e della tutela che noi dobbiamo dare ai nostri lavoratori all'estero e che merita, indubbiamente, di essere affrontato con la visione organica dei problemi che esso comporta onde trovare le vie ed i mezzi per avviarlo alla migliore soluzione.

g) *La cooperazione.* — Per quanti seguano i fatti economici in relazione con le esigenze di lavoro e di vita del nostro popolo, non può esservi dubbio nel dovere di sottoli-

neare con una particolarissima accentuazione i compiti economici e sociali della cooperazione nel nostro paese, anche se, e purtroppo, né l'attività svolta né quella che può essere prevista dal bilancio in esame, appaiono adeguate al suo significato e alla sua importanza. A norma delle leggi, il Ministero ha svolto una sua attività di carattere ispettivo, rivolta particolarmente ad evitare speculazioni o deviazioni dalle finalità proprie della cooperazione, ma appare quanto mai necessaria una più intensa azione rivolta al suo migliore perfezionamento tecnico e sociale, in accoglimento dei voti più volte espressi dai cooperatori in ordine a maggiori interventi sia nel campo della sistemazione giuridica, come in quello finanziario, ispettivo e propagandistico, così da far ottenere alla cooperazione il conseguimento della finalità che le sono proprie. A partire dal 15 luglio 1949, data dell'entrata in funzione dell'apposito comitato della Commissione Centrale per le Cooperative, risultano ispezionate 224 cooperative col seguente risultato: 74 nomine di commissari, 47 diffide e regolarizzazioni, 13 liquidazioni coatte amministrative, 46 scioglimenti d'ufficio, 44 insussistenze di estremi per provvedimenti.

Dal punto di vista dello studio è certo notevole lo sforzo compiuto dal Ministero attraverso la regolare pubblicazione della « Rivista della cooperazione », già giunta al quinto anno di vita, e della serie di volumetti che assai opportunamente la integrano.

h) *L'attività internazionale.* — È questo un settore in cui è da prevedere un costante sviluppo di contatti, di iniziative e di realizzazioni in conseguenza dei compiti sempre più notevoli assunti dalla Organizzazione internazionale del lavoro e da tutti gli enti internazionali a carattere politico, sociale ed economico — primo fra tutti l'O. E. C. E. — la cui attività non può non essere seguita con vivissima e particolare attenzione da parte del Ministero del lavoro. Basterebbe enunciare la massa notevole delle convenzioni internazionali che direttamente incidono nel nostro mondo del lavoro, così come tutti i problemi relativi alla difesa e tutela della nostra mano d'opera all'estero, per individuare altrettanti punti di una presenza che è indubbiamente per noi della massima importanza. Ma anche nel settore delle associazioni private di studio e di collaborazione nel campo internazionale — si pensi all'organizzazione scientifica del lavoro, all'associazione internazionale per la sicurezza sociale, alle associazioni per gli studi sulla medicina del lavoro, ecc. — appare assai utile affermare la presenza del nostro Mini-

stero, al fine di seguire di prima mano i costanti progressi sia della legislazione come della scienza in ordine al mondo del lavoro.

\* \* \*

L'indicazione fin qui fatta non presume di certo di aver esaurito gli argomenti. Essa intendeva solo indicarne taluni fra i più importanti, sia per tracciare qualche linea generale del campo d'azione del Ministero del lavoro in ordine alla tutela del lavoro (contrattuale o legislativa), ai problemi della previdenza, a quelli dell'addestramento e della preparazione sia dei giovani come dei disoccupati, ed infine a quelli dell'emigrazione a causa di lavoro, sia anche per rendere più pratica e concreta l'enunciazione già fatta in precedenza della importanza di questo Ministero, e confermare, alla loro luce, la necessità di strumenti e di mezzi adeguati per una azione sempre più vigile e pronta in aiuto alle ascese ed alle conquiste delle classi lavoratrici.

## II. — GLI STRUMENTI ED I MEZZI

Gli strumenti della politica sociale posta in atto dal Ministero del lavoro possono essere individuati:

1°) nelle Direzioni generali del Ministero stesso e negli organi periferici (Ispettorati e Uffici del lavoro) da esso direttamente dipendenti;

2°) negli Enti sottoposti al suo controllo o alla sua vigilanza, pur avendo essi organi propri, sia amministrativi che direttivi, e pertanto proprie ed autonome responsabilità.

L'ordinamento centrale del Ministero è quello stabilito dai decreti legislativi del 15 aprile 1948, n. 381 e n. 498. Esso prevede cinque Direzioni generali: degli affari generali e del personale, dell'occupazione interna e delle migrazioni, dei rapporti di lavoro, della previdenza ed assistenza sociale, della cooperazione.

Nel suo insieme il bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 non sfugge al rilievo già fatto presente anche in precedenti discussioni parlamentari, e cioè che il Ministero del lavoro non ha ancora trovato una attrezzatura organizzativa e mezzi finanziari adeguati al costante aumento, sia nel numero come nella estensione, dei suoi compiti e delle sue attività.

È questa, indubbiamente, una considerazione che merita di essere sottolineata, giacché a nulla varrebbe definire piani di attività e attribuire competenze e responsabilità al

Ministero del lavoro, se poi la mancanza o la insufficienza dei mezzi non avesse a renderne possibile la realizzazione.

In atto, gli organici dell'amministrazione centrale prevedono 200 posti di gruppo *A*, 36 di gruppo *B*, 140 di gruppo *C*. Ad essi vanno aggiunti i quadri dell'organizzazione periferica composta di 91 uffici provinciali e regionali, 200 sezioni staccate e oltre 7.000 uffici comunali di collocamento. Il bilancio in esame prevede un aumento di spese pari a lire 394.656.000 in favore del personale in dipendenza della legge 11 aprile 1950, n. 130, più 30.000.000 per aumenti dei compensi previsti per i membri delle Commissioni in base alla legge 4 novembre 1950, n. 888. Ne risulta così una spesa per il personale pari al 13,07 per cento in rapporto all'ammontare complessivo delle spese effettive, lasciando il restante 86,93 per cento alle spese per i servizi.

Un particolare rilievo si ritiene di dover fare alla insufficienza del capitolo 34 che prevede lo stanziamento di 1.500.000 lire per compensi a persone estranee all'Amministrazione e spese varie per studi, inchieste e rilevazioni intorno allo stato e alle condizioni di vita dei lavoratori in Italia e all'estero, così come al capitolo 35 che stanziava 500.000 lire per l'opera quanto mai importante della raccolta delle sentenze in materia di lavoro, degli statuti delle Associazioni sindacali e dei contratti collettivi di lavoro.

Vi è poi lo stanziamento di 8.000.000 (come già nel bilancio precedente) « per la rilevazione, elaborazione e pubblicazione delle statistiche sul lavoro e di studi e inchieste sul mercato del lavoro » che qui si richiama per sottolineare invece la sua particolare utilità, anzi necessità, allo scopo di conoscere il reale andamento di tali fenomeni, e potere pertanto stabilirne gli adeguati provvedimenti.

Nel titolo dedicato agli *Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione* (1) non si può non far presente le varie questioni che restano tuttora aperte e che riguardano sostanzialmente la posizione giuridica del personale, la sua consistenza numerica e il problema della retribuzione concessa ai collocatori comunali.

(1) Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono stati costituiti con i bandi alleati contemporaneamente alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste.

Con decreto legislativo 20 maggio 1945, n. 450, il personale dipendente fu equiparato, ai soli fini economici, a quello dello Stato e solo col decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, essi sono stati riconosciuti come organi periferici del Ministero, assumendo l'attuale denominazione.



## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Difatti la posizione giuridica del personale è stata definita dal decreto legislativo n. 381 del 1948 che se ha notevolmente migliorato la situazione precedente, ha stabilito però che l'assunzione avviene con contratto quinquennale rinnovabile, così da dare al rapporto di lavoro un carattere di aleatorietà che non è certo conforme alla continuità di funzioni tanto impegnative e responsabili. Per quanto riguarda la consistenza numerica del personale degli Uffici provinciali e regionali così come delle 200 sezioni staccate, si tratta di 3.200 dipendenti (1.710 di concetto e 1.490 d'ordine) che possono esservi dedicati e che risultano insufficienti dovendoli ripartire per i vari uffici dislocati in tutto il paese. Infine, per quanto riguarda gli Uffici comunali di collocamento, non si può non rilevare che in base al capitolo 41 i relativi compensi forfetari sono rimasti immutati, giacché è rimasta immutata la cifra di 900.000.000 di lire stabilita in base al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381. I compiti che il Ministero ha assunto in materia di collocamento sono di eccezionale importanza per la vita del nostro paese: ma occorre di conseguenza, che quanti vi attendono con tanta dedizione e sacrificio possano essere adeguatamente sistemati nel loro rapporto di lavoro e meglio compensati, anche per impegnarli in una attività in cui, molte volte, oltre alla tecnica occorrono le doti e le attitudini di una vera missione.

Indubbiamente l'esperienza di questi Uffici provinciali del lavoro si è rilevata altamente positiva, così da poter formulare il voto che essi acquistino sempre più decisamente competenze e poteri e mezzi adeguati, data la constatata importanza della loro opera che deve sancire l'operante e costruttiva presenza del Ministero nelle singole province, direi quasi nel contatto diretto non solo coi singoli lavoratori, ma anche coi datori di lavoro nei confronti dei quali — specie nei casi di vertenza — apparirebbe necessaria una più sicura definizione dei compiti e dei poteri degli uffici stessi.

Venendo ora al titolo dedicato all'*Ispettorato del lavoro* può essere opportuno ricordare che in base al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sono stati apportati sostanziali miglioramenti nella sua organizzazione che ora si avvale di 75 uffici periferici così ripartiti: 19 circoli regionali, 31 uffici interprovinciali o provinciali e 25 sezioni, così come nel suo personale i cui ruoli sono stati portati alle 1513 unità attuali, così ripartite: 350 di gruppo A, 383 di gruppo B, 680 di gruppo C, 100 subalterni, che arrivano a

1.680 aggiungendovi i militari dell'Arma dei carabinieri che per legge prestano servizio presso l'Ispettorato. Tali effettivi appaiono però ancora insufficienti qualora si consideri che all'Ispettorato spetta la vigilanza su oltre due milioni di aziende, alle quali sono applicabili almeno 35 gruppi di leggi riguardanti la tutela del lavoro e la previdenza sociale così da richiedere un controllo su almeno un centinaio di adempimenti per ogni azienda. A ciò si aggiunga la necessità più volte prospettata di trasferirne l'organizzazione sul piano provinciale, per vedere come si ponga il problema di un miglior adeguamento di tale organo alle sue funzioni istituzionali.

Dal punto di vista del bilancio in esame è da rilevare la variazione in aumento degli stipendi ed assegni di carattere continuativo al personale di ruolo per l'importo di 124.000.000, di cui però 104 per i miglioramenti economici agli statali e solo 20 milioni per maggior fabbisogno in relazione al previsto aumento della consistenza del personale in servizio. Indubbiamente tale aumento non corrisponde al necessario incremento di un servizio che si rivela sempre più indispensabile al fine di colpire quanti osano violare le leggi protettive del lavoro e tutrice dei diritti dei lavoratori, almeno fino a che non sarà possibile contare su un più diffuso e praticato senso di moralità e di giustizia da parte di tanti, di troppi datori di lavoro, incuranti dei loro più elementari doveri sociali. E ciò diciamo anche se è doveroso rilevare lo sforzo compiuto attraverso lo stanziamento di 10 milioni nella parte ordinaria (capitolo 68) e 40 milioni in quella straordinaria (capitolo 86) — oltre ai 15 milioni iscritti anche nel bilancio precedente — per provvedere all'acquisto di mobili, macchine da ufficio e soprattutto mezzi di locomozione per potere più prontamente e sollecitamente svolgere tale attività.

Il titolo di spese relative alla *cooperazione* porta taluni aumenti che è opportuno segnalare pur nel quadro generale di quanto più sopra è stato riferito. Difatti il capitolo 78 (indennità e spese per la vigilanza sulle cooperative) passa da 5 a 8 milioni, il 79 (indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza) da 5 a 15 milioni e le spese di stampa, propaganda, pubblicità e mostre interessanti l'attività cooperativistica (capitolo 80) da 4 a 20 milioni.

Nel titolo *occupazione interna e migrazioni* l'aumento di 7 milioni allo stanziamento di 8 milioni di cui al bilancio prece-

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dente quale « somma da erogare per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori singoli, dei gruppi e delle famiglie migranti per motivi di lavoro nell'interno dello Stato », non può assolutamente corrispondere ad un piano, benché minimo, di concreta assistenza a tali categorie. Noi abbiamo seguito da vicino lo sforzo compiuto per migliorare l'assistenza alle mondariso arrivando ad impegnare, e molto giustamente, un totale di oltre 30 milioni mercè l'intervento dell'Ente risi, dell'Istituto della previdenza sociale e dello stesso Ministero; ma appare ormai indilazionabile un piano di assistenza che si rivolga anche alle altre categorie di lavoratori e di lavoratrici migranti, come le raccogliatrici di olive, di frutta, le mietitrici, ecc., e che, soprattutto, cominci a percorrere — come disse al Senato l'allora Sottosegretario Rubinacci — le vie del Sud per introdurvi le prime forme di una assistenza tanto urgente quanto ignorata. Ma è evidente che programmi del genere non possono essere affrontati con uno stanziamento totale di soli 15 milioni.

Per l'assistenza agli emigranti (e cioè: spese relative al reclutamento, avviamento ed assistenza ai lavoratori italiani destinati all'estero e di quelli che rimpatriano; spese per l'assistenza alle famiglie che li vanno a raggiungere o che rimpatriano; rimborso spese di viaggio alle Ferrovie dello Stato) sono previsti in totale 730 milioni che costituiscono indubbiamente, data l'entità attuale del fatto emigratorio, un passo notevole compiuto per andare incontro ai bisogni dei nostri emigranti e delle loro famiglie nei due delicatissimi momenti della loro partenza o del loro rimpatrio. Ma forse sarebbe opportuna, anche sotto questo aspetto, una più esatta precisazione dei compiti assistenziali, allo scopo di contribuire in concreto a facilitare i movimenti emigratori così importanti per il nostro paese.

Nella parte straordinaria va segnalata come indicativa dei compiti ormai assunti dal Ministero del lavoro, la spesa di 10 miliardi quale contributo dello Stato al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori in applicazione dell'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Tale fondo, come è noto, è impiegato nelle iniziative dei corsi di riqualificazione per disoccupati, dei cantieri di lavoro, dei cantieri scuola e dei cantieri di rimboschimento che costituiscono una delle attività più nuove e caratteristiche del Ministero. La cifra stanziata non è però assolutamente adeguata alle nostre necessità, non certo diminuite nei confronti con lo scorso

anno in cui il Ministero del lavoro ha avuto a sua disposizione oltre 20 miliardi di lire. Occorre pertanto esaminare ogni esistente possibilità di nuove assegnazioni in vista delle finalità sociali e produttive dei corsi stessi e per non essere costretti a limitare lo sforzo così intenso compiuto lo scorso anno.

Vengono, infine, sempre nella parte straordinaria, sotto il capitolo previdenza ed assistenza, i seguenti contributi dello Stato a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

16 miliardi (con un aumento di 5.300.000.000 sullo stanziamento dell'anno precedente) per la costruzione del Fondo solidarietà sociale previsto dal decreto legislativo 29 luglio 1947 n. 689, e per la corresponsione degli assegni supplementari di contingenza, previsti dalla legge 23 dicembre 1949, n. 950, tenendo presente che il maggior onere per il Fondo è di 4 miliardi e 200 milioni, mentre quello per gli assegni è di 1 miliardo e 200 milioni;

4 miliardi (con un aumento di 2 miliardi rispetto all'esercizio precedente) per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione in applicazione dell'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

900 milioni, infine, quale contributo straordinario al Fondo di solidarietà sociale per la concessione di un assegno *una tantum* ai pensionati della previdenza sociale in applicazione dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 1950, n. 1119.

Passando ora agli Enti sottoposti al controllo od alla vigilanza del Ministero del lavoro, possiamo distinguere:

- a) gli enti o istituti a carattere previdenziale;
- b) gli enti o istituti per l'istruzione professionale;
- c) gli enti di assistenza;
- d) gli enti di Patronato.

Tali enti od istituti non rientrano nel bilancio finanziario del Ministero del lavoro, ma rientrano indubbiamente nel suo bilancio morale e ciò sia per la funzione che ad esso è attribuita dalla legge di vigilanza o di controllo, sia perché dal loro migliore funzionamento dipende, e per tanta parte, la migliore e più efficace realizzazione della sua stessa politica e pertanto, e in definitiva, il giudizio che viene dato sul suo operato nei singoli e diversi settori interessati.

Gli enti o istituti a carattere previdenziale sono, come è noto, assai numerosi (1), ma indubbiamente quelli che fra loro hanno un posto di maggiore importanza sono: l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I. N. A. I. L.), l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I. N. P. S), l'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie (I. N. A. M.).

Si tratta di istituti ai cui servizi ricorrono in misura sempre più vasta milioni di lavoratori per essere assistiti ed aiutati nelle forme varie, previste dalla legge. E cioè:

a) l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I. N. A. I. L.) assicura i

(1) *Elenco degli Istituti di previdenza e di assistenza sociale sottoposti a vigilanza del Ministero:*

1. - Istituto nazionale della previdenza sociale;
2. - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
3. - Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori;
4. - Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali;
5. - Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;
6. - Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro;
7. - Ente nazionale di propaganda e previdenza infortuni;
8. - Cassa marittima meridionale per infortuni e malattie della gente di mare;
9. - Cassa marittima per gli infortuni sul lavoro e le malattie per l'alto e medio Adriatico;
10. - Cassa marittima per gli infortuni sul lavoro e le malattie per l'alto e medio Tirreno;
11. - Ente nazionale di assistenza per la gente di mare;
12. - Cassa nazionale mutua malattia lavoratori dei porti;
13. - Cassa nazionale mutua paritetica contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari;
14. - Cassa mutua nazionale malattia gente dell'Aria;
15. - Cassa nazionale della gente dell'aria;
16. - Istituto nazionale di previdenza e assistenza dei dirigenti aziende industriali;

lavoratori nei confronti degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Esso dispone di sedi e di servizi in tutto il paese, è dotato di ospedali propri e di centri traumatologici per poter provvedere a cure particolari e specializzate per gli infortunati così come per i colpiti da malattie professionali.

La mole della sua attività può essere data dalla tabella che qui si allega relativa agli infortuni definiti con indennità (*Compendio Statistico Italiano, 1951, pag. 242*).

17. - Fondo nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
18. - Cassa nazionale assistenza del sindacato nazionale dei medici;
19. - Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti;
20. - Cassa nazionale di assistenza del sindacato nazionale dei musicisti;
21. - Cassa nazionale di assistenza del sindacato delle belle arti;
22. - Cassa nazionale di assistenza del sindacato delle levatrici;
23. - Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti alla industria e stampa;
24. - Cassa nazionale assistenza e previdenza ingegneri;
25. - Cassa nazionale assistenza e previdenza ingegneri;
26. - Opera nazionale pensionati;
27. - Cassa nazionale mutualità e previdenza della Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai;
28. - Cassa nazionale e assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;
29. - Cassa mutua paritetica per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani;
30. - Istituto di medicina legale;
31. - Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;
32. - Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati;
33. - Istituto nazionale previdenza dipendenti aziende gas;
34. - Fondo nazionale previdenza impiegati imprese e spedizioni;
35. - Cassa nazionale assistenza professionisti ed artisti;
36. - Ente nazionale venditori ambulanti e giornalari.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

GESTIONI	1948	1949	1950
<b>Agricoltura:</b>			
mortalì . . . . .	1.185	1.003	1.090
con inabilità permanente . . . . .	10.411	10.553	11.975
con inabilità temporanea . . . . .	29.501	29.846	45.940
	41.097	41.402	59.005
<b>Industria:</b>			
mortalì . . . . .	1.711	1.380	1.784
con inabilità permanente . . . . .	20.159	19.262	20.894
con inabilità temporanea . . . . .	336.675	347.324	410.992
	358.545	367.966	433.670
<b>Malattie professionali nell'industria:</b>			
con esito mortale . . . . .	146	196	298
con inabilità permanente . . . . .	461	603	1.077
con inabilità temporanea . . . . .	151	196	335
	758	995	1.710
<b>Complesso:</b>			
infortuni e casi mortalì . . . . .	3.356	2.661	3.213
con inabilità permanente . . . . .	31.757	30.820	34.403
con inabilità temporanea . . . . .	373.459	384.184	464.244
	408.572	417.665	501.860

Per quanto riguarda i contributi e le prestazioni possono valere le seguenti cifre egualmente tratte dal Compendio Statistico Italiano (1951) e pur avvertendo che i dati del 1949 e del 1950 sono provvisori:

*Contributi:*

1948 . . . . .	Milioni	31.553
1949 . . . . .	»	31.566
1950 . . . . .	»	33.320

*Prestazioni:*

1948 . . . . .	Milioni	26.535
1949 . . . . .	»	23.867
1950 . . . . .	»	31.971

L'I. N. A. I. L. è anche particolarmente interessato a tutta l'attività di prevenzione dell'infortunio industriale svolta o direttamente o da parte dell'Ente Nazionale Propaganda Prevenzione Infortuni (E. N. P. I.), alla cui sistemazione appare necessario provvedere in armonia con le alte finalità sociali ed umane della prevenzione stessa.

b) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) assomma in sé un notevole complesso di funzioni, sia sotto forma di gestioni ordinarie che sotto forma di gestioni speciali. Si tratta, infatti, di almeno 15 gestioni affidate a questo istituto, talune delle quali sono di grande importanza per il lavoro

che richiedono e gli interessi che coinvolgono (1).

A titolo indicativo può essere utile ricordare che l'assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti (obbligatoria e facoltativa) ha interessato le seguenti unità:

1948 . . . . .	N. 1.474.251
1949 . . . . .	» 1.656.898
1950 . . . . .	» 1.825.566

Per l'assicurazione contro la tubercolosi si sono avuti i seguenti dati relativi agli assistiti:

	1948	1949	1950
In case di cura . .	105.938	115.927	125.000
In ambulatorio . .	37.541	40.386	41.500

L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria registra i seguenti dati relativi al numero degli indennizzati:

1948 . . . . .	N. 1.590.529
1949 . . . . .	» 1.073.022
1950 . . . . .	» 850.000

Circa il rapporto fra contribuiti e prestazioni, il già citato Compendio Statistico Italiano (1951) presenta le seguenti cifre totali:

*Contributi:*

1948 . . . . .	Milioni 239.918
1949 . . . . .	» 309.045
1950 . . . . .	» 325.956

*Prestazioni:*

1948 . . . . .	Milioni 248.420
1949 . . . . .	» 267.421
1950 . . . . .	» 299.124

- (1) *Elenco delle Gestioni affidate all'I. N. P. S.:*
1. - Assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  2. - Gestioni fondi speciali di previdenza;
  3. - Assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria;
  4. - Assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;
  5. - Assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità;
  6. - Cassa nazionale per la previdenza marinara;
  7. - Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia e superstiti, assicurazione obbligatoria per la tubercolosi; assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria);
  8. - Gestioni varie per gli assegni familiari;
  9. - Fondo per gli assuntori ferroviari;
  10. - Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati;
  11. - Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi;
  12. - Cassa integrazione del guadagno degli operai dell'industria;
  13. - Gestione statale per le integrazioni salariali ai lavoratori dei porti;
  14. - Cassa integrazione salariale per i lavoratori del credito e assicurazione;
  15. - Gestione statale per i sussidi straordinari alle famiglie degli emigrati.

I dati degli anni 1949 e 1950 sono provvisori.

c) l'Istituto Nazionale Assicurazione Malattia (I.N.A.M.) è l'istituto di più recente costituzione dato che il suo atto di nascita risale al 1943. Esso ha visto i lavoratori assicurati passare da 7.476.000 nel 1948, a 7.465.000 nel 1949, a 7.343.000 nel 1950, cui vanno aggiunti i familiari rispettivamente in 6.774.000, 6.551.000, 6.438.000 unità.

I casi di malattia indennizzati per l'agricoltura, l'industria e il commercio sono stati:

1948 . . . . .	1.821.000
1949 . . . . .	1.728.000
1950 . . . . .	1.642.000

Le giornate di malattia indennizzate (per le stesse categorie) sono state:

1948 . . . . .	32.592.000
1949 . . . . .	30.577.000
1950 . . . . .	27.659.000

Le prestazioni - sempre in base ai dati del Compendio Statistico Italiano (1951) - sono state pari a:

48.343 milioni	nel 1948;
52.422	» nel 1949;
53.955	» nel 1950;

Degli altri enti può essere opportuno far cenno al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, rilevando che la misura di questi è stata determinata rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica n. 1104 del 30 settembre 1949 e n. 16 del 9 gennaio 1951. Il costo del Servizio è stato contenuto nella misura media del 4,50 per cento, mentre va rilevata l'azione in atto per perequare con ogni mezzo possibile le contribuzioni specialmente perfezionando gli elenchi nominativi dei lavoratori ed accertando - là dove possibile - l'impiego effettivo di mano d'opera nelle singole aziende agricole.

Dal conto consuntivo dell'esercizio 1949 risulta che sono state riscosse lire 32.487.856.307 per contributi previdenziali ed assistenziali, così ripartite:

Assicurazione malattie . . . . .	L. 9.656.120.876
Invalità e vecchiaia . . . . .	» 6.222.402.402
Tubercolosi . . . . .	» 3.083.041.424
Nuzialità e natalità . . . . .	» 93.064.899
Assegni familiari . . . . .	» 13.433.226.706
	<u>L. 32.487.856.307</u>

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nello stesso anno sono stati accertati 4.367.332 di lavoratori aventi diritto alle suddette provvidenze, così ripartiti:

Salariati fissi . . . . .	N.	296.298
Giornalieri di campagna . . . . .	»	1.680.791
Coloni e mezzadri . . . . .	»	2.231.331
Compartecipanti . . . . .	»	158.912
		N. 4.367.332
		N. 4.367.332

A questi Enti vanno doverosamente aggiunti gli altri rivolti a particolari categorie di lavoratori, come ad esempio l'E.N.P.A.S., che provvede all'assistenza agli statali, l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti dagli Enti di diritto pubblico, la Cassa di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, le varie casse per la gente del mare ed altri ancora che completano il quadro generale dell'assistenza e previdenza per i lavoratori italiani.

Gli enti e istituti destinati all'addestramento professionale dei lavoratori sono: l'Istituto Nazionale Addestramento Professionale Lavoratori Industria (I.N.A.P.L.I.), l'Ente Nazionale Addestramento Lavoratori Commercio (E.N.A.L.C.), l'Ente Nazionale Educazione Marinara (E.N.E.M.) ed insieme con questi altri enti od istituti a carattere privato che in questi ultimi tempi sono andati sorgendo in taluni centri e anche sul piano nazionale e la cui attività rientra indubbiamente, purché seria e tecnicamente efficiente, nell'ampio quadro generale di una politica che tenda alla migliore qualificazione professionale dei lavoratori.

È certo necessario un miglior esame di talune situazioni, così come un coordinamento delle attività, e ciò anche in base alle possibilità di finanziamento dei corsi di istruzione o di addestramento professionale cosiddetti normali stabilite da una legge recentemente approvata dalle Camere.

Fra gli *Enti di assistenza* che rientrano in questo quadro vogliamo qui ricordare l'Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani (E. N. A. O. L. I.), che tanta e benefica opera svolge a favore degli orfani del lavoro; l'Opera di assistenza per i pensionati d'Italia, che va incontro ad una così vasta categoria di lavoratori che tanto meritatamente chiedono di essere aiutati ed assistiti, ed infine

la stessa gestione I. N. A.-Casa che in questa sede si profila come un ente di assistenza ai lavoratori cui offre il prezioso e impareggiabile servizio di poter avere una casa.

Gli *Enti di patronato*, infine, meritano un richiamo in questo punto della relazione in quanto avendo essi la finalità specifica di assistere ed aiutare il lavoratore a far valere il suo diritto in campo previdenziale, sono indubbiamente i migliori collaboratori della opera del Ministero che non può non essere rivolta allo stesso fine. E in questo senso è compito particolare del Ministero dare costante applicazione alla legge che ne regola l'attività e che ne precisa il finanziamento.

Essi, inoltre, valendosi di tecnici, di esperti, di consulenti legali e sanitari, possono facilitare ai lavoratori la conoscenza dei loro diritti e la miglior trattazione delle loro pratiche, cosicché rendono in definitiva un particolare servizio agli stessi istituti previdenziali, agevolandone il compito e permettendo di giungere, attraverso le loro sedi locali, anche alle zone più lontane e sperdute e far giungere fin là l'aiuto e l'assistenza al lavoratore.

\* \* \*

Onorevoli colleghi! Questa relazione ha cercato di dare un quadro dei compiti e delle funzioni del Ministero del lavoro, nonché degli strumenti e dei mezzi posti a sua disposizione. Essa, pur nella sua incompletezza, ha voluto altresì mettere in rilievo la estrema importanza di questo settore delicatissimo della nostra vita politica: il settore del lavoro, e non può non concludersi se non col voto e l'auspicio che con sempre maggiore impulso e decisione sia perseguita dal nostro Ministero una concreta ed effettiva politica del lavoro — che valga ad andare incontro alle insopprimibili esigenze del nostro popolo e delle nostre famiglie — realizzando a tal fine tutte le opportune intese con gli altri Ministeri e con l'intero Governo a ciò egualmente interessato.

È in questo senso e con questo spirito che la XI Commissione vi propone l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

STORCHI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

ART. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

ART. 2.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1951-1952, in lire 4.000.000.000.

ART. 3.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1951-1952, in lire 10.000.000.000.

ART. 4.

Sono autorizzate, per l'esercizio 1951-52, la spesa di lire 500.000.000 per il reclutamento, avviamento e assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero e di quelli che rimpatriano, e la spesa di lire 80.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati ed a quelle che rimpatriano.

**DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*